



Comune di Corniglio
PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 57
Data 29/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** addi **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **18:10** nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

		Presente / assente
1	DELSANTE GIUSEPPE	Presente
2	CATTANI MATTEO	Presente
3	MORETTI SERGIO	Presente
4	UGHETTI LUIGI	Presente
5	GRAIANI TIZIANA	Presente
6	FADDA MARIO	Assente
7	MAGRI PAOLO	Presente
8	ERTA CATERINA	Presente
9	BARATTA PAOLO	Assente
10	CATTANI TITO	Assente
11	BISOGNI PAOLO GAETANO	Assente

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Partecipa il Vice Segretario Comunale Antonio Monti, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;

Il Sindaco Sig. Giuseppe Delsante assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco espone il punto.

VISTO:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 concernente l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

RICHIAMATA da ultimo la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 27.04.2023 con cui sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili e altri fabbricati (secondo case e pertinenze);
- aliquota 10,6 per mille per attività produttive in categoria catastale D esclusi i D/10 (fabbricati rurali);
- aliquota 6 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

CONSIDERATO che legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748: che l'aliquota di base per l'*abitazione principale* classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750: che l'aliquota di base per i *fabbricati rurali ad uso strumentale* di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L.n.557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751:
 1. che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "*immobili merce*"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 2. che a decorrere dall'anno 2022 i fabbricati di cui sopra, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752: che l'aliquota di base per i *terreni agricoli* è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753: che per gli *immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D* l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754: che per gli *immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753*, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755: che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo

ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- comma 746: sono individuate le tre fattispecie che possono godere dell'abbattimento del 50% della base imponibile, ovvero:
 1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs.n.42/2004;
 2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (vedasi l'art.5 del vigente Regolamento per l'applicazione della nuova imposta IMU approvato ai sensi della Legge 160/2019 – deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 12.08.2020);
 3. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con cui il Dipartimento delle Finanze ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

APPURATO che ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote anche per l'anno 2024, il Comune è tenuto ad inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'articolo 13, comma 15, del D.L.n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (nei soli casi di categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze (nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2-C/6-C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare €. 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale fattispecie; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la fattispecie medesima si realizza;

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote – uguali a quelle dell'anno passato 2023:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: *aliquota pari al 6 per mille;*
- fabbricati rurali ad uso strumentale: *aliquota pari allo 0 per mille;*
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: *aliquota pari allo 0 per mille;*
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: *aliquota pari al 10,6 per mille;*
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: *aliquota pari al 10,6 per mille;*
- terreni agricoli: *aliquota pari allo 0 per mille (esenti);*
- aree fabbricabili: *aliquota pari al 10,6 per mille.*

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12.08.2020;

VISTO il combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001) in merito ai termini di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024, uguali a quelle dell'anno passato:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10)	10,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Terreni agricoli	0 per mille (esente)
Aree fabbricabili	10,6 per mille

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro

il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

4. Di rendere con votazione separata all'unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Giuseppe Delsante

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Antonio Monti